TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 5746 **DEL 12/11/2026**

Rep. di struttura DD-TA1 N. 306

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 5298 DEL 11/10/2022 - PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: SOGRAM s.r.l.
SEDE LEGALE: Corso Francia 5 – 10098 Rivoli
SEDE OPERATIVA: Via Donatello 55-57 – 10071 Mappano
P.IVA:12215030011 POS. n. 022045

Premesso che:

- con D.D. n. 5298 del 11/10/2022 veniva rilasciata alla Società SOGRAM s.r.l. il provvedimento di riesame ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'installazione di via Donatello n. 55-57 nel Comune di Mappano, di cui all'attività 5.5. Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg;
- con D.D. n. 2502 del 23/04/2025, veniva rilasciato un provvedimento di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e riguardante l'aggiornamento dell'elenco dei codici EER ammessi in impianto;
- in data 20/05/2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la Decisione 2000/532/CE recante l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie. La Decisione introduce nuovi codici EER e modifica alcune voci già esistenti, al fine di adeguare l'elenco dei rifiuti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e ai più recenti sviluppi tecnici nel settore. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2026, come precisato dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/08/2025;
- in data 13/08/2026, con nota di prot. CmTo n. 115203, la Direzione Scrivente ha trasmesso una nota informativa a tutte le aziende interessate dalla già menzionata Decisione, indicando le modalità operative per l'adeguamento della propria autorizzazione al nuovo disposto normativo;
- in data 17/09/2026, con nota di prot. CmTo n. 128870, la Società ha trasmesso una comunicazione di modifica non sostanziale dell'installazione AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., avente ad oggetto l'adeguamento dell'autorizzazione alla nuova struttura dei codici EER prevista dalla Decisione delegata (UE) 2025/934;

Considerato che:

- l'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che "*Il gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*";
- le modifiche proposte dalla Società si configurano come variante non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata: la stessa non rientra, infatti, nella definizione di modifica sostanziale di cui all'art. 5 lett. l-bis) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nel corso dell'istruttoria si sono rilevati, nel testo dell'Allegato alla D.D. n. 5298 del 11/10/2022 e s.m.i., alcuni riferimenti normativi superati;

Considerato altresì che:

- la Decisione delegata (UE) 2025/934 introduce modifiche alla classificazione dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti da batterie, rendendo necessario l'adeguamento dei codici EER riportati nell'autorizzazione vigente;
- l'entrata in applicazione delle nuove codifiche EER a decorrere dal 9 dicembre 2026 rende necessario considerare anche la gestione dei rifiuti prodotti anteriormente a tale data e classificati secondo le disposizioni previgenti, che potrebbero essere ancora presenti presso i luoghi di produzione in regime di deposito temporaneo prima della raccolta;
- l'art. 185-bis, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede, tra le modalità alternative di gestione del deposito temporaneo prima della raccolta, il conferimento dei rifiuti al raggiungimento di determinati quantitativi e, comunque, con cadenza almeno annuale qualora tali quantitativi non vengano raggiunti;
- conseguentemente, i rifiuti prodotti anteriormente al 9 dicembre 2026 potrebbero essere legittimamente detenuti presso i luoghi di produzione e conferiti agli impianti di gestione anche successivamente all'entrata in applicazione delle nuove codifiche EER, nel rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- al fine di garantire la continuità della gestione di tali rifiuti ed evitare che l'adeguamento delle autorizzazioni alla nuova classificazione determini criticità nel conferimento dei rifiuti già prodotti, si ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli impianti possano continuare a ricevere e gestire i rifiuti identificati con le precedenti codifiche EER;
- in considerazione del termine massimo annuale previsto per il deposito temporaneo prima della raccolta, gestito secondo il criterio quantitativo, si ritiene congruo individuare nell'8 dicembre 2027 il termine finale di tale periodo transitorio, mantenendo fino a tale data nell'autorizzazione le codifiche EER previgenti, esclusivamente per i rifiuti prodotti anteriormente al 9 dicembre 2026;
- le modifiche comunicate non comportano variazioni dei quantitativi complessivamente autorizzati, fermo restando l'adeguamento della codifica e della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni europee.

Rilevato che:

- dall'istruttoria tecnico-amministrativa svolta non sono emersi elementi contrari all'accoglimento di quanto comunicato dalla Società nella nota del 17/09/2026, prot. CmTo n. 128870;

- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, sia di diritto che di fatto;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto della comunicazione di modifica non sostanziale del 17/09/2026, nota di prot. CmTo n. 128870;
- procedere ad aggiornare i codici EER interessati dal recepimento della Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti (EER), con particolare riferimento ai rifiuti di batterie, secondo quanto comunicato dalla Società con nota del 17/09/2026, prot. CmTo n. 128870;
- aggiornare, conseguentemente, l'AIA n. 5298 del 11/10/2022 e s.m.i., adeguandone il contenuto alle variazioni derivanti dall'applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934, secondo quanto dettagliato nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere ad aggiornare i riferimenti normativi citati nell'Allegato alla D.D. 5298 del 11/10/2022 e s.m.i.;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 5298 del 11/10/2022 e s.m.i.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- la Decisione delegata (UE) 2025/934;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di **prendere atto** della comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Società SOGRAM s.r.l. in data 17/09/2026, nota di prot. CmTo n. 128870, avente ad oggetto l'adeguamento dell'autorizzazione alla nuova classificazione dei rifiuti prevista dalla Decisione delegata (UE) 2025/934;

2. di **aggiornare**, conseguentemente, l'AIA n. 5298 del 11/10/2022 e s.m.i., adeguandone il contenuto alle modifiche richieste e alle variazioni derivanti dall'applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934, secondo quanto dettagliato nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di **stabilire** che l'aggiornamento dei codici EER e delle relative classificazioni, conseguente all'applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, acquista efficacia a decorrere dal 9 dicembre 2026.
Fino all'8 dicembre 2026 continueranno ad applicarsi le codifiche e le classificazioni previste dall'autorizzazione vigente anteriormente al presente aggiornamento.
A decorrere dal 9 dicembre 2026, le nuove codifiche EER si intendono applicabili anche alle disposizioni e prescrizioni contenute nella Sezione 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI dell'Allegato alla D.D. n. 5298 del 11/10/2022 e s.m.i., relativamente ai rifiuti interessati dalla modifica.

4. di **stabilire** che, al fine di consentire la gestione dei rifiuti prodotti anteriormente al 9 dicembre 2026 e classificati secondo le codifiche EER previgenti, i medesimi potranno continuare a essere conferiti e gestiti presso l'impianto fino all'8 dicembre 2027, utilizzando i codici EER previsti dall'autorizzazione vigente prima della presente modifica, esclusivamente nei limiti delle tipologie di rifiuti, dei quantitativi, delle operazioni di gestione e delle ulteriori condizioni già previste dall'autorizzazione vigente.
Resta inteso che tale previsione si applica esclusivamente ai rifiuti prodotti anteriormente al 9 dicembre 2026 e non comporta alcuna estensione dell'autorizzazione a nuove tipologie di rifiuti, né alcuna proroga dei termini previsti per il deposito temporaneo prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

5. di **attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

6. di **dare atto** di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

7. di **far salvo** in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 5298 del 11/10/2022 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/VPC

Torino, 12/11/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

A decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento sono apportate le seguenti modifiche:

Le prescrizioni n. 3.17 e 3.18 della **Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI** dell'Allegato alla D.D. n. 5298 del 11/10/2022 e s.m.i. sono annullate e sostituite con le seguenti:

3.17) <u>Prescrizioni per la gestione dei rifiuti costituiti da batterie e accumulatori.</u>

3.17.1 il conferimento in impianto **accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i seguenti criteri:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

- lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori stagni, realizzati in materiale resistente agli acidi, dotati di adeguata capacità di contenimento degli eventuali sversamenti di elettrolita. I contenitori devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e non presentare lesioni o deterioramenti che ne compromettano la tenuta;

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

- i rifiuti costituiti da accumulatori non possono essere sottoposti ad operazioni di disassemblaggio;

- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;

- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011.

3.17.2 il conferimento in impianto **di batterie al litio** deve essere effettuato adottando i seguenti criteri:

- i rifiuti di batterie al litio devono essere gestiti adottando le specifiche precauzioni e misure di sicurezza previste dall'Allegato XII, Parte A, del Regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento alla protezione dal calore, dall'acqua, dagli urti, dalle compressioni e dai danneggiamenti meccanici;

- le batterie al litio devono essere depositate in condizioni tali da prevenire cortocircuiti, mediante adeguata protezione dei poli e utilizzo di contenitori e sistemi di separazione idonei. Devono essere rispettate le ulteriori misure di sicurezza previste dalla normativa applicabile e dalla documentazione progettuale approvata;

3.18) in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:

- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007, come aggiornato dal decreto 20 febbraio 2023, n. 40;

- la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

- le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

- analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

Fermo restando quanto già disciplinato nelle premesse in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti anteriormente al 9 dicembre 2026, a decorrere da tale data (data di applicazione delle disposizioni della Decisione Delegata (UE) 2025/934, sono apportate le seguenti modifiche:

SEZIONE 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Descrizione merceologica	Codice EER	Descrizione	Dep. max (t)	Mov. max annua (t/a)	Area/ modalità di stoccaggio	Attività
Pile e batterie	160601*	rifiuti di batterie al piombo -acido	10	1.000	A3/pedane, scaffali, cassonetti	R13 R12
	160602*	rifiuti di batterie al nichel-cadmio				
	160603*	rifiuti di batterie contenenti mercurio				
	160604*	rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)				
	160606*	elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata				
	160607*	rifiuti di batterie al litio				
	160608*	rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl 2)				
	160609*	rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento				
	160610*	rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)				
	160611*	rifiuti di batterie al sodio-zolfo				
	160612	altri rifiuti di batterie al sodio (con l'eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)				
	160613*	rifiuti di batterie misti				

	160614*	altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose				
	160615	rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14				
	~~200133*~~	~~Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie~~				
	200142*	rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07				
	200143*	rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07				
	200144	rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43				